

	STATUTO “UNION RUBANO A.S.D.”	
	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	
	costituita in forma di associazione senza personalità giuridica	
	(ex artt. 36 e ss. Cod. Civ.)	
	DENOMINAZIONE E SCOPO	
	Articolo 1	
	È costituita con sede a Rubano (PD), <i>in via della Provvidenza 43/D</i> , un’associazione sportiva dilettantistica denominata “ <i>Union Rubano A.S.D.</i> ”.	
	L’eventuale trasferimento della sede associativa nell’ambito dello stesso comune non comporta modifica statutaria.	
	Articolo 2	
	L’associazione è apolitica e non ha scopo di lucro, può svolgere attività sportive senza distinzioni di religione, politica, razza o altro, aderendo ad Enti e Federazioni atte ad agevolare il conseguimento delle sue finalità.	
	Articolo 3	
	L’associazione affiliandosi ad un Ente di Promozione Sportiva e/o ad una Federazione Sportiva Nazionale conseguirà il riconoscimento ai fini sportivi, ne conformerà la tessera e ne riconoscerà statuti e regolamenti.	
	A titolo esplicativo e non tassativo, l’associazione avrà i seguenti compiti:	
	a) Favorire lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse al calcio, inteso come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci. Tutto questo svolgendo eventuali attività didattiche ed ogni forma di attività idonea a promuovere la pratica di tali discipline;	
	b) l’associazione può altresì promuovere lo sviluppo delle attività di altre discipline sportive ivi comprese la gestione e la conduzione di impianti e attrezzature sportive (ad esempio palestre, ecc.) abilitate alla pratica del gioco del calcio;	

	c) avanzare proposte agli enti pubblici partecipando attivamente alle forme decentrate di	
	gestione democratica del potere locale; ai consigli di scuola e d'istituto per un'adeguata	
	programmazione sportiva sul territorio;	
	d) organizzare o partecipare a: manifestazioni, gare, stages, incontri, scambi e concorsi, per	
	poter soddisfare le esigenze di conoscenza, di svago e di ricreazione dei soci. Negli spazi dove	
	l'associazione svolgerà le proprie attività potranno essere organizzate iniziative sportive,	
	ricreative, culturali e turistiche;	
	e) far conoscere i benefici dello sport organizzando corsi d'addestramento e seguendo la	
	preparazione e il mantenimento della forma fisica dei soci. Assistere gli associati nella scelta	
	e nell'acquisto del vestiario e attrezzature sportive e quant'altro serve per promuovere	
	iniziative che siano da supporto alla promozione sportiva ed alla diffusione dei principi e dei	
	valori dell'associazionismo;	
	f) gestire e possedere, prendere o dare in locazione qualsiasi tipo di impianto sportivo, sia	
	immobile che mobile da mettere a disposizione dei propri soci. Prendere o dare	
	sponsorizzazioni e contributi sia ad enti pubblici che privati, prestare servizi o fare accordi	
	con altri enti, associazioni o terzi in genere, nonché trasferire la propria sede o aprire sedi	
	secondarie in Italia o all'estero;	
	g) l'associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura interna, dall'eguaglianza	
	dei diritti di tutti gli associati e dall'elettività delle cariche associative. Si avvarrà	
	prevalentemente delle prestazioni volontarie e gratuite dei propri soci e non può assumere	
	lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il	
	regolare funzionamento delle strutture o per qualificare le sue attività;	
	h) gestire uno spaccio interno condotto direttamente, ad uso esclusivo dei propri soci per la	
	somministrazione d'alimenti e bevande che diventi il punto di ristoro, d'incontro ed il luogo	
	dove sono ideate ed organizzate le varie iniziative e manifestazioni di carattere sportivo-	

	ricreativo;	
	i) porre in essere attività di natura commerciale in diretta attuazione delle finalità istituzionali	
	ed in conformità alle normative civili e fiscali in vigore per le associazioni sportive	
	dilettantistiche e gli enti non commerciali.	
	SOCI	
	Articolo 4	
	Il numero dei soci è illimitato; all'associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi.	
	Per i minorenni verrà richiesta l'autorizzazione di chi ne esercita la patria potestà. È vietata	
	qualsiasi forma di partecipazione temporanea alla vita associativa.	
	Articolo 5	
	Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo <i>o alla</i>	
	<i>persona da esso incaricata</i> con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:	
	1) indicare nome e cognome, luogo, data di nascita e residenza;	
	2) dichiarare di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali;	
	3) consentire al trattamento dei dati personali come previsto dalla normativa in vigore.	
	È compito del legale rappresentante dell'associazione o di altro membro del Consiglio	
	Direttivo da lui delegato, anche verbalmente, valutare in merito all'accettazione immediata	
	o meno della domanda. L'accettazione, seguita dall'iscrizione al libro soci, dà diritto	
	immediato a ricevere la tessera sociale, acquisendo quindi la qualifica di "socio". Nel caso in	
	cui la domanda venga respinta, l'interessato può presentare ricorso, sul quale si pronuncia in	
	via definitiva il Consiglio Direttivo, alla prima convocazione.	
	Articolo 6	
	Qualora si manifestino motivi di incompatibilità del nuovo socio con le finalità statutarie e	
	con i regolamenti dell'associazione, entro 30 giorni successivi all'iscrizione del socio stesso, il	
	Consiglio Direttivo ha la possibilità di revocare tale iscrizione. In questo caso l'interessato	

	potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva l'assemblea dei soci alla prima	
	convocazione.	
	Articolo 7	
	Tutti i soci maggiorenni <i>e chi esercita la patria potestà per i soci minorenni</i> godono dal	
	momento dell'ammissione del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, nonché	
	dell'elettorato attivo e passivo. Al socio maggiorenne è altresì garantito il diritto di ricoprire	
	cariche sociali all'interno dell'associazione.	
	I soci hanno diritto di frequentare i locali dell'associazione e di partecipare a tutte le	
	manifestazioni indette dall'associazione stessa con le modalità stabilite di volta in volta dal	
	Consiglio Direttivo.	
	I soci con la domanda d'iscrizione eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede	
	dell'associazione.	
	<i>Lo status di socio ha durata 12 mesi dal tesseramento e si rinnova con il pagamento della</i>	
	<i>quota di iscrizione.</i>	
	Articolo 8	
	I soci sono tenuti:	
	- al pagamento puntuale delle quote associative e dei contributi deliberati dal Consiglio	
	Direttivo; essi possono essere frazionati, ciclici o mensili;	
	- all'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese	
	dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti	
	di quote straordinarie.	
	Articolo 9	
	I soci cessano di appartenere all'associazione per i seguenti motivi:	
	a) dimissioni volontarie;	
	b) quando non ottemperino alle disposizioni dello statuto, ai regolamenti interni o alle	

	deliberazioni prese dagli organi sociali;	
	c) quando si rendono morosi nel pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo;	
	d) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'associazione.	
	Le espulsioni e le radiazioni verranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri. I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione. Tali riammissioni saranno deliberate alla prima assemblea dei soci. I soci espulsi potranno ricorrere contro il provvedimento nella prima assemblea ordinaria.	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	Articolo 10	
	Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:	
	a) da patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'associazione;	
	b) <i>dai contributi, di enti ed associazioni, erogazioni, donazioni, lasciti diversi, quote e contributi associativi, proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione;</i>	
	c) dai fondi di riserva.	
	Articolo 11	
	Le somme versate per la tessera e per le quote associative non sono rimborsabili, rivalutabili o trasmissibili a terzi.	
	RENDICONTO	
	Articolo 12	
	Il rendiconto economico comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo. Il rendiconto redatto con chiarezza deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione economica ed eventualmente patrimoniale nel rispetto della trasparenza nei	

	confronti dei soci.	
	Articolo 13	
	Il residuo attivo del rendiconto, gli avanzi di gestione, gli utili, i fondi di riserva o il capitale,	
	non possono essere distribuiti tra i soci neanche in modo indiretto salvo diversa destinazione	
	imposta dalla legge. L'eventuale residuo attivo sarà impiegato per la costituzione di fondi di	
	riserva e per iniziative di carattere sportivo, per nuovi impianti <i>o devolute come previsto dalla</i>	
	<i>normativa vigente.</i>	
	ASSEMBLEE	
	Articolo 14	
	Le assemblee dei soci possono essere ordinarie o straordinarie. Le assemblee sono convocate	
	con avviso scritto affisso nei locali dell'associazione almeno 8 giorni prima della data di	
	convocazione o altra forma idonea di pubblicità (mail, lettera, fax, ecc.) atta a afavorire la	
	partecipazione dei soci.	
	Articolo 15	
	L'assemblea ordinaria viene convocata <i>almeno una volta l'anno</i> . Essa:	
	- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;	
	- elegge il Consiglio Direttivo;	
	- approva il rendiconto economico;	
	- approva gli stanziamenti per iniziative previste dall'art. 13 del presente statuto.	
	Articolo 16	
	L'assemblea straordinaria è convocata:	
	- tutte le volte che il Consiglio o il Presidente lo reputino necessario;	
	- ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno ½ dei soci;	
	- ogni qualvolta ne faccia richiesta l'organo di controllo se istituito.	
	L'assemblea dovrà aver luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.	

	Articolo 17	
	In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente	
	riconosciuta con la presenza di ½ più uno dei soci, in seconda convocazione l'assemblea, sia	
	ordinaria che straordinaria, è regolarmente riconosciuta qualunque sia il numero degli	
	intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su tutte	
	le questioni poste all'O.d.G..	
	Articolo 18	
	Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto o al regolamento, sullo scioglimento	
	o sulla liquidazione dell'associazione, è indispensabile la presenza di almeno il 50% dei soci	
	ed il voto favorevole dei 3/5 dei presenti in prima convocazione e della maggioranza dei	
	presenti in caso di seconda convocazione.	
	La seconda convocazione deve avere luogo almeno 24 ore dopo la prima.	
	Tutte le delibere dell'assemblea, comprese quelle inerenti ai rendiconti, saranno affisse	
	presso la sede dell'associazione per essere messe a disposizione dei soci per un periodo di	
	almeno 8 giorni.	
	Articolo 19	
	Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia	
	richiesta l'1/10 dei presenti.	
	Alla votazione partecipano tutti i soci secondo il principio del voto singolo di cui all'art. 2532	
	comma 2 del Codice Civile.	
	In caso di elezione del Consiglio Direttivo ogni socio ha la possibilità di esprimere fino a n. 3	
	preferenze.	
	Articolo 20	
	L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato	
	dall'Assemblea stessa e le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro	

dei verbali.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 21

Possono ricoprire cariche sociali i soci maggiorenni in regola con il pagamento delle quote associative che non ricoprono cariche sociali in altre associazioni o società sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione o Ente di Promozione Sportiva, che non abbiano riportato condanne passate in giudicato e non siano stati assoggettati da parte del CONI (Federazioni, Discipline associate, EPS) a squalifiche o sospensioni per periodi superiori ad un anno. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di n. 3 consiglieri ad un massimo di n. 9 compreso il Presidente, dura in carica 4 (quattro) anni e tutti i consiglieri sono rieleggibili. *I componenti del Consiglio Direttivo sono tacitamente ed automaticamente rinnovati qualora non si convochi l'apposita assemblea.*

Articolo 22

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'associazione per il conseguimento dei propri fini sociali. È riconosciuto al Consiglio Direttivo la possibilità di cooptare altri membri fino ad un massimo di un terzo dei suoi componenti.

Articolo 23

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno ogni 4 mesi e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o ne facciano richiesta motivata la metà dei consiglieri.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o dal Vicepresidente; in mancanza, dal membro più anziano.

L'avviso di convocazione deve essere inviato, mediante strumento idoneo, a ciascun consigliere almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione e dovrà contenere la data,

	l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della riunione stessa. La convocazione potrà essere fatta	
	anche mediante strumenti informatici, con preavviso di almeno 36 (trentasei) ore. In difetto	
	di tali formalità e termini, il Consiglio delibera validamente con la presenza di tutti i consiglieri	
	in carica.	
	Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in	
	carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il	
	voto del Presidente del Consiglio direttivo.	
	I verbali delle riunioni, trascritti nell'apposito Libro sociale sotto la responsabilità del	
	Presidente del Consiglio direttivo, sono letti seduta stante e sottoscritti dal Presidente e dal	
	Segretario.	
	Articolo 24	
	Il Consiglio Direttivo deve:	
	- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate	
	dall'assemblea dei soci;	
	- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;	
	- redigere il bilancio o rendiconto economico;	
	- compilare i progetti per l'impiego degli avanzi di gestione da sottoporre all'assemblea;	
	- formulare eventuali regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;	
	- deliberare circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci. Il	
	Consiglio Direttivo può autorizzare il legale rappresentante dell'associazione o altro membro	
	del Consiglio Direttivo, anche verbalmente, a valutare in merito all'accettazione immediata o	
	meno delle domande di ammissione presentate dagli aspiranti soci. L'accettazione, seguita	
	dall'iscrizione al libro soci, dà diritto immediato a ricevere la tessera sociale, acquisendo	
	quindi la qualifica di socio. Nel caso la domanda venga respinta, l'interessato può presentare	
	ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva il Consiglio Direttivo alla prima convocazione;	

	- favorire la partecipazione dei soci alle attività dell'associazione.	
	Spetta, inoltre, al Consiglio il compito di fissare l'ammontare annuo della quota associativa	
	ed i relativi termini di pagamento;	
	PRESIDENTE	
	Articolo 25	
	Il Presidente è eletto tra i membri del Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza legale e la	
	firma sociale, dirige e controlla l'associazione nel rispetto degli organi sociali. In caso di	
	assenza o di impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente.	
	ORGANO DI CONTROLLO	
	Articolo 26	
	L'organo di controllo, se istituito ove richiesto dalla normativa vigente, si compone di 3 (tre)	
	membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea. I membri durano in carica 4 (quattro)	
	anni e sono rieleggibili. Nelle assemblee non hanno diritto di voto.	
	SCIoglimento dell'ASSOCIAZIONE	
	Articolo 27	
	La decisione dello scioglimento dell'associazione deve essere presa dall'assemblea alla	
	presenza del 50% dei soci e con il voto favorevole di almeno 3/5 dei presenti in prima	
	convocazione e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti in seconda	
	convocazione.	
	Articolo 28	
	In caso di scioglimento l'assemblea delibera con la maggioranza prevista dall'art. 18 sulla	
	destinazione del patrimonio residuo dedotte le passività per uno o più scopi stabiliti dal	
	presente statuto. Il patrimonio residuo dovrà essere destinato ad altro ente od associazione	
	che per statuto o regolamento persegua le medesime finalità o a fini di pubblica utilità sentito	
	l'organismo di controllo di cui all'art 3 comma 190 della legge 23/12/96 n. 662 e salvo diversa	

destinazione imposta dalla legge.